

Orzinuovi, 09.05.2019

AI DIPENDENTI COMUNALI

Circolare n. 2/2019 DEL 09.05.2019

OGGETTO: PERMESSI LEGGE 104/92. Sentenza Corte di cassazione n. 8310/2019,

Per maggiormente chiarire l'applicazione della normativa in oggetto, si esplicita quanto segue:

i permessi disciplinati dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 sono riconosciuti al lavoratore in ragione e in relazione causale diretta con l'assistenza a un disabile e sono quindi da correlare direttamente all'assistenza al familiare. La ratio della norma non ne consente l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza.

Quanto sopra è stato confermato dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 8310/2019, in relazione alla vicenda di un dipendente licenziato per essersi reso responsabile per ben sei volte di aver utilizzato le ore di permesso per finalità estranee all'assistenza del padre.

Non è pertanto legittima la fruizione dei permessi in oggetto qualora la stessa fosse rivolta al ristoro delle energie del soggetto richiedente e non direttamente all'assistenza del familiare gravemente disabile.

Pertanto il permesso non può essere fruito per una finalità estranea all'assistenza essendo essenziale la relazione diretta tra assenza dal lavoro ed esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.

Intento assistenziale che può comunque essere realizzato con modalità diverse e ulteriori rispetto all'assistenza diretta, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative.

IL SEGREJARIA GENERALE